

**ACCORDO REGOLANTE LE ATTIVITÀ DEGLI STATI SULLA LUNA E GLI
ALTRI CORPI CELESTI**

1363 UNTS 3

Adoratto a New York
il 18 dicembre 1979

Entrato in vigore
il 11 luglio 1984

Gli stati parti del presente accordo,

Notando i successi ottenuti dagli Stati nell'esplorazione ed utilizzazione della luna e degli altri corpi celesti,

Riconoscendo che la luna, in quanto satellite naturale della terra, ha un importante ruolo da svolgere nell'esplorazione dello spazio;

Fermamente risolti a favorire in condizioni di eguaglianza l'ulteriore sviluppo della cooperazione tra gli Stati nell'esplorazione ed utilizzazione della luna e degli altri corpi celesti;

Desiderando evitare che la luna divenga un'area di conflitti internazionali;

Avendo presenti i benefici che possono essere tratti dallo sfruttamento delle risorse naturali della luna e degli altri corpi celesti;

Ricordando il Trattato sui principi che regolano le attività degli Stati nell'esplorazione ed utilizzazione dello spazio extra-atmosferico, compresi la luna e gli altri corpi celesti, l'Accordo sul salvataggio degli astronauti, il ritorno degli astronauti e la restituzione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico, la Convenzione sulla responsabilità internazionale per i danni causati da oggetti spaziali e la Convenzione sull'immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico;

Prendendo in considerazione il bisogno di definire e di sviluppare le disposizioni di questi strumenti internazionali per quanto concerne la luna e gli altri corpi celesti, con riguardo al progresso ulteriore dell'esplorazione ed utilizzazione dello spazio,

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

1. Le disposizioni del presente Accordo relative alla luna si applicheranno anche agli altri corpi celesti diversi dalla terra appartenenti al sistema solare, a meno che specifiche norme giuridiche entrino in vigore a proposito di uno di questi corpi celesti.
2. Ai fini del presente Accordo il riferimento alla luna comprende le orbite intorno ad essa e altre traiettorie in direzione o intorno ad essa.
3. Il presente Accordo non si applica alle sostanze di origine extra-terrestre che raggiungono la superficie della terra con mezzi naturali.

ARTICOLO 2

Tutte le attività sulla luna, compresa la sua esplorazione ed utilizzazione, saranno svolte in conformità del diritto internazionale ed in particolare della Carta delle Nazioni Unite e tenendo presente la Dichiarazione sui principi di diritto internazionale concernenti le relazioni amichevoli e la cooperazione tra gli Stati in conformità della Carta delle Nazioni Unite, adottata dall'Assemblea generale il 24 ottobre 1970, nell'interesse del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale e della promozione della cooperazione internazionale e della reciproca comprensione e con la dovuta considerazione dei corrispondenti interessi di tutti gli altri Stati parti.

ARTICOLO 3

1. Tutti gli Stati parti utilizzeranno la luna esclusivamente a scopi pacifici.
2. È vietato il ricorso alla minaccia o all'uso della forza o ad ogni altro atto ostile o minaccia di atto ostile sulla luna. È allo stesso modo vietata l'utilizzazione della luna allo scopo di commettere qualsiasi atto di tal genere o di ricorrere a qualsiasi minaccia di tal genere, nei confronti della terra, della luna, di veicoli spaziali, dell'equipaggio di veicoli spaziali o di oggetti spaziali costruiti dall'uomo.

3. Gli Stati parti non metteranno in orbita intorno alla luna o su altre traiettorie in direzione o intorno alla luna oggetti che trasportino armi nucleari o qualsiasi altro tipo di arma di distruzione di massa né collocheranno o useranno tali armi sulla superficie o nel suolo della luna.

4. Lo stabilimento di basi, installazioni e fortificazioni militari, l'esperimento di ogni tipo di arma e la conduzione di manovre militari sulla luna saranno vietati. L'uso di personale militare per la ricerca scientifica o per qualsiasi altro scopo pacifico non sarà proibito. Allo stesso modo non sarà proibito l'uso di qualsiasi attrezzatura o installazione necessaria all'esplorazione ed utilizzazione pacifica della luna.

ARTICOLO 4

1. L'esplorazione e l'utilizzazione della luna saranno appannaggio dell'intera umanità e saranno condotte a beneficio e nell'interesse di tutti i paesi, indipendentemente dal grado del loro sviluppo economico o scientifico. Saranno tenuti in dovuta considerazione sia gli interessi delle generazioni presenti e future sia il bisogno di migliorare il livello di vita e le condizioni di progresso e di sviluppo economico e sociale in conformità della Carta delle Nazioni Unite.

2. Gli Stati parti si fonderanno sul principio della cooperazione e della reciproca assistenza in tutte le loro attività concernenti l'esplorazione ed utilizzazione della luna. La cooperazione internazionale in applicazione del presente Accordo sarà la più ampia possibile e potrà avere luogo su base multilaterale, su base bilaterale o attraverso organizzazioni internazionali intergovernative.

ARTICOLO 5

1. Gli Stati parti informeranno sia il Segretario Generale delle Nazioni Unite sia l'opinione pubblica e la comunità scientifica internazionale, nella maggiore misura possibile e praticabile, delle loro attività di esplorazione ed utilizzazione della luna. Informazioni relative a calendario, scopi, luoghi, parametri orbitali e durata di ogni missione verso la luna saranno date al più presto possibile dopo il lancio, mentre informazioni sui risultati di ogni missione, compresi i risultati scientifici, saranno fornite al termine della missione. Nel caso di una missione avente una durata superiore ai sessanta giorni, informazioni sul suo svolgimento, compresi eventuali risultati scientifici, saranno date periodicamente, ad intervalli di trenta giorni. Nel caso di missioni aventi

durata superiore ai sei mesi, saranno comunicate in seguito solo informazioni complementari importanti.

2. Qualora uno Stato parte venga a conoscenza del fatto che un altro Stato parte progetta di svolgere delle attività nello stesso tempo e nella stessa regione della luna o sulla stessa orbita intorno alla luna o sulla stessa traiettoria attorno o in direzione della luna, informerà senza ritardo l'altro Stato del calendario e dei piani delle proprie operazioni.

3. Nello svolgimento delle attività previste dal presente Accordo, gli Stati parti informeranno senza ritardo sia il Segretario Generale delle Nazioni Unite sia l'opinione pubblica e la comunità scientifica internazionale di ogni fenomeno che constatino nello spazio extra-atmosferico, compresa la luna, il quale possa mettere in pericolo la vita o la salute umana, nonché di ogni segno di vita organica.

ARTICOLO 6

1. La ricerca scientifica sulla luna sarà libera per tutti gli Stati parti senza discriminazioni di qualsiasi tipo, su basi di eguaglianza ed in conformità del diritto internazionale.

2. Nello svolgimento di ricerche scientifiche e in applicazione delle disposizioni del presente Accordo, gli Stati parti avranno il diritto di raccogliere sulla luna e portare via campioni dei suoi minerali ed altre sostanze. Tali campioni rimarranno a disposizione di quegli Stati parti che li avranno fatti raccogliere e potranno essere utilizzati da essi a fini scientifici. Gli Stati parti terranno presente che è auspicabile che parte di tali campioni sia messa a disposizione di altri Stati parti interessati ed alla comunità scientifica internazionale a fini di ricerca scientifica. Gli Stati parte possono, nel corso di ricerche scientifiche, anche usare materiali e altre sostanze della luna nelle quantità adeguate al sostegno delle loro missioni.

3. Gli Stati parti convengono che è auspicabile lo scambio di personale scientifico e di altro personale nel corso delle spedizioni verso la luna o nelle installazioni che là si trovano, nella maggior misura in cui ciò sia possibile e praticabile.

ARTICOLO 7

1. Nell'esplorazione ed utilizzazione della luna gli Stati parti prenderanno misure per evitare di turbare l'esistente equilibrio ambientale, sia facendogli subire trasformazioni nocive, sia contaminandolo pericolosamente a causa dell'introduzione di materia estranea

o in altro modo. Gli Stati parti prenderanno anche misure per evitare di degradare l'ambiente terrestre con l'introduzione di materia extra-terrestre o in altro modo.

2. Gli Stati parti informeranno il Segretario Generale delle Nazioni Unite delle misure che adotteranno ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo e, nella massima misura possibile, gli notificheranno in anticipo dove intendono collocare i materiali radioattivi sulla luna e gli scopi di tali operazioni.

3. Gli Stati parti comunicheranno agli altri Stati parti ed al Segretario Generale delle Nazioni Unite informazioni relative alle zone lunari aventi speciale interesse scientifico, affinché si possa, senza pregiudicare i diritti degli altri Stati parti, considerare di designare tali aree come riserve scientifiche internazionali, per le quali saranno conclusi speciali accordi di protezione, in consultazione con i competenti organismi delle Nazioni Unite.

ARTICOLO 8

1. Gli Stati parti possono esercitare la loro attività di esplorazione ed utilizzazione della luna in qualsiasi luogo sopra o sotto la sua superficie, sotto riserva delle disposizioni del presente accordo.

2. A questo fine gli Stati parti possono, in particolare:

a) fare atterrare i loro oggetti spaziali sulla luna e lanciarli dalla luna;

b) collocare loro personale, veicoli spaziali, equipaggiamenti, materiali, stazioni ed installazioni in qualsiasi luogo sopra o sotto la superficie della luna.

Il personale, i veicoli spaziali, gli equipaggiamenti, i materiali, le stazioni e le installazioni possono muoversi o essere mosse liberamente sopra o sotto la superficie della luna.

3. Le attività degli Stati parti ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non dovranno interferire con le attività condotte da altri Stati sulla luna. Quando una tale interferenza possa verificarsi, gli Stati parti interessati procederanno a consultazioni ai sensi dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 15 del presente Accordo.

ARTICOLO 9

1. Gli Stati parti possono installare sulla luna stazioni abitate o non abitate. Lo Stato parte che avrà installato una stazione userà soltanto la zona necessaria ai bisogni della stazione ed informerà immediatamente il Segretario Generale delle Nazioni Unite della localizzazione e degli scopi di tale stazione. In seguito, ad intervalli annuali, quello Stato comunicherà allo stesso modo al Segretario Generale se tale stazione continua ad essere usata e se i suoi scopi sono mutati.

2. Le stazioni saranno installate in modo tale da non impedire il libero accesso a tutte le zone della luna a personale, veicoli ed equipaggiamenti di altri Stati parti che conducono attività sulla luna ai sensi del presente Accordo e dell'articolo I del Trattato sui principi che regolano le attività degli Stati nell'esplorazione ed utilizzazione dello spazio extra-atmosferico, compresi la luna e gli altri corpi celesti.

ARTICOLO 10

1. Gli Stati parti prenderanno tutte le misure praticabili per salvaguardare la vita e la salute delle persone sulla luna. A tal fine considereranno ogni persona che si trovi sulla luna come astronauta ai sensi dell'articolo V del Trattato sui principi che regolano le attività degli Stati nell'esplorazione ed utilizzazione dello spazio extra-atmosferico, compresi la luna e gli altri corpi celesti, e come membro dell'equipaggio di un'astronave ai sensi dell'Accordo sul salvataggio degli astronauti, il ritorno degli astronauti e la restituzione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico.

2. Gli Stati parti offriranno rifugio nelle loro stazioni, installazioni, veicoli ed altre dotazioni alle persone che si trovino in difficoltà sulla luna.

ARTICOLO 11

1. La luna e le sue risorse naturali costituiscono patrimonio comune dell'umanità, che trova la sua espressione nelle disposizioni del presente Accordo ed in particolare nel paragrafo 5 del presente articolo.

2. La luna non può essere oggetto di appropriazione nazionale per mezzo di proclamazioni di sovranità, né per mezzo di utilizzazione o occupazione, né per alcun altro mezzo.

3. La superficie ed il sottosuolo della luna, parti di essi o le risorse naturali che vi si trovano, non potranno diventare di proprietà di nessuno Stato, organizzazione internazionale inter-governativa o non governativa, organizzazioni nazionali, che abbiano o no la personalità giuridica, o di persone fisiche. La dislocazione sopra o sotto la superficie della luna di personale, veicoli spaziali, materiali, equipaggiamenti, stazioni e installazioni, comprese le strutture fissate alla superficie o nel sottosuolo, non creerà diritti di proprietà sulla superficie o sul sottosuolo della luna o su zone di essa. Le disposizioni che precedono non pregiudicano il regime internazionale previsto al paragrafo 5 del presente articolo.

4. Gli Stati parti avranno il diritto di esplorare ed utilizzare la luna senza discriminazioni di alcun tipo, su basi di eguaglianza ed in conformità del diritto internazionale e delle disposizioni del presente Accordo.

5. Gli Stati parti al presente Accordo si impegnano per mezzo di esso a stabilire un regime internazionale, comprendente apposite procedure, che regoli lo sfruttamento delle risorse naturali della luna allorché tale sfruttamento stia per diventare possibile. La presente disposizione sarà applicata in conformità dell'articolo 18 del presente Accordo.

6. Allo scopo di facilitare lo stabilimento del regime internazionale previsto dal paragrafo 5 del presente articolo, gli Stati parti informeranno sia il Segretario Generale delle Nazioni Unite sia l'opinione pubblica e la comunità scientifica internazionale, nella maggior misura possibile e praticabile, di tutte le risorse naturali che possano scoprire sulla luna.

7. Gli scopi principali del regime internazionale che dovrà essere stabilito comprenderanno:

a) lo sviluppo metodico e sicuro delle risorse naturali della luna;

b) la gestione razionale di quelle risorse;

e) lo sviluppo delle possibilità di utilizzazione di quelle risorse;

d) un'equa ripartizione tra tutti gli Stati parti dei benefici che derivino da quelle risorse, accordando un'attenzione speciale agli interessi e bisogni dei paesi in via di sviluppo, così come agli sforzi di quei paesi che hanno contribuito direttamente o indirettamente all'esplorazione della luna.

8. Tutte le attività concernenti le risorse naturali della luna saranno esercitate in modo compatibile con gli scopi enunciati al paragrafo 7 del presente articolo e con le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, del presente Accordo.

ARTICOLO 12

1. Gli Stati parti conserveranno la giurisdizione ed il controllo sul proprio personale, sui veicoli, gli equipaggiamenti, i materiali, le stazioni ed installazioni sulla luna. La proprietà di veicoli spaziali, equipaggiamenti, materiali, stazioni ed installazioni non sarà modificata dalla loro presenza sulla luna.

2. I veicoli, le installazioni e gli equipaggiamenti o loro parti componenti ritrovati in luoghi diversi da quelli in cui avrebbero dovuto essere saranno trattati ai sensi dell'articolo 5 dell'Accordo sul salvataggio degli astronauti, il ritorno degli astronauti e la restituzione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico.

3. Nel caso di un'emergenza che metta in pericolo vite umane, gli Stati parti possono utilizzare gli equipaggiamenti, i veicoli, le installazioni, i materiali o le riserve di altri Stati parte che si trovino sulla luna. Una tale utilizzazione sarà immediatamente comunicata al Segretario Generale delle Nazioni Unite o allo Stato parte interessato.

ARTICOLO 13

Lo Stato parte, che apprende che un oggetto spaziale o sue parti componenti che esso non ha lanciato, si è posato sulla luna in seguito ad un guasto o vi ha fatto un atterraggio forzato o imprevisto, informerà senza ritardo lo Stato di lancio ed il Segretario Generale delle Nazioni Unite.

ARTICOLO 14

1. Gli Stati parti del presente Accordo avranno la responsabilità internazionale delle attività nazionali sulla luna, sia che esse siano condotte da agenzie governative sia da enti non governativi, e devono garantire che le attività nazionali siano svolte in conformità delle disposizioni enunciate nel presente Accordo. Gli Stati parti faranno in modo che gli enti non governativi sottoposti alla loro giurisdizione intraprendano attività sulla luna solo con l'autorizzazione e sotto la continua sorveglianza dello Stato parte interessato.

2. Gli Stati parti riconoscono che accordi dettagliati concernenti la responsabilità per i danni causati sulla luna, che si aggiungano alle disposizioni del Trattato sui principi che regolano le attività degli Stati nell'esplorazione ed utilizzazione dello spazio extra-atmosferico, compresi la luna e gli altri corpi celesti, e della Convenzione sulla responsabilità internazionale per i danni causati da oggetti spaziali, possono rendersi necessari come risultato dello sviluppo delle attività sulla luna. Tali accordi saranno elaborati in conformità della procedura descritta all'articolo 18 del presente Accordo.

ARTICOLO 15

1. Ogni Stato parte può assicurarsi che le attività degli altri Stati parti relative all'esplorazione e utilizzazione della luna sono compatibili con le disposizioni del presente Accordo. A tale fine, tutti i veicoli spaziali, equipaggiamenti, materiali, stazioni ed installazioni sulla luna saranno accessibili agli altri Stati parti. Tali Stati parti comunicheranno anticipatamente ogni visita progettata, affinché appropriate consultazioni possano avere luogo e le più grandi precauzioni possano essere prese per garantire la sicurezza ed evitare di nuocere alle normali operazioni dell'installazione da visitare. In esecuzione del presente articolo, ogni Stato parte può agire a proprio nome o con l'assistenza intera o parziale di un altro Stato parte o attraverso apposite procedure internazionali nel quadro delle Nazioni Unite ed in conformità della Carta.

2. Lo Stato parte che ha ragione di credere che un altro Stato parte non adempia alle obbligazioni che gli incombono ai sensi del presente Accordo o che un altro Stato parte pregiudichi i diritti che il primo Stato ha ai sensi del presente Accordo può chiedere delle consultazioni con questo Stato parte. Lo Stato parte che riceve tale richiesta inizierà tali consultazioni senza ritardo. Ogni altro Stato parte che ne faccia domanda avrà diritto di partecipare alle consultazioni. Ogni Stato parte che partecipi a tali consultazioni cercherà una soluzione reciprocamente accettabile di ogni punto controverso e terrà conto dei diritti e degli interessi di tutti gli Stati parti. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite sarà informato dei risultati delle consultazioni e trasmetterà le informazioni ricevute a tutti gli Stati parte interessati. Se le consultazioni non conducono ad una soluzione reciprocamente accettabile che tenga conto dei diritti e degli interessi di tutti gli Stati parti, le parti interessate prenderanno tutte le misure necessarie a risolvere la controversia con altri mezzi pacifici di loro scelta adatti alle circostanze ed alla natura della controversia. Nel caso in cui sorgano difficoltà in occasione della apertura delle consultazioni o che le consultazioni non conducano ad una soluzione reciprocamente accettabile, ogni Stato parte può richiedere l'assistenza del Segretario Generale, indipendentemente dal consenso di ogni altro Stato parte interessato, allo scopo di

risolvere la controversia. Lo Stato parte che non intrattiene relazioni diplomatiche con un altro Stato parte interessato prenderà parte a tali consultazioni, a sua scelta, o direttamente o servendosi di un altro Stato parte o del Segretario Generale come intermediario.

ARTICOLO 16

Ad eccezione degli articoli da 17 a 21, i riferimenti nel presente Accordo agli Stati saranno ritenuti applicabili ad ogni organizzazione internazionale intergovernativa che conduce attività spaziali se l'organizzazione dichiara di accettare i diritti e le obbligazioni previsti nel presente Accordo e se la maggioranza degli Stati membri dell'organizzazione sono Stati parti del presente Accordo ed al Trattato sui principi che regolano le attività degli Stati nell'esplorazione ed utilizzazione dello spazio extra-atmosferico, compresi la luna e gli altri corpi celesti. Gli Stati membri di una tale organizzazione che sono Stati parti del presente Accordo prenderanno tutte le misure appropriate affinché l'organizzazione faccia la dichiarazione prevista dal presente articolo.

ARTICOLO 17

Ogni Stato parte del presente Accordo può proporre emendamenti ad esso. Gli emendamenti entreranno in vigore per ogni Stato parte dell'Accordo che accetti gli emendamenti alla loro accettazione da parte della maggioranza degli Stati parte dell'Accordo ed in seguito per ogni rimanente Stato parte dell'Accordo alla data della sua accettazione.

ARTICOLO 18

Dieci anni dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, la questione del riesame dell'Accordo sarà iscritta all'ordine del giorno provvisorio della Assemblea generale delle Nazioni Unite allo scopo di determinare se, alla luce della precedente applicazione, l'Accordo necessita di una revisione. Tuttavia, in qualsiasi momento dopo che l'Accordo è in vigore da cinque anni, il Segretario Generale delle Nazioni Unite, come depositario, convocherà, su richiesta di un terzo degli Stati parti dell'Accordo e con il concorso della maggioranza di essi, una conferenza degli Stati parti allo scopo di riesaminare il presente Accordo. La conferenza di revisione esaminerà anche la questione dell'applicazione della disposizione dell'articolo 11, paragrafo 5, sulla base del principio previsto al paragrafo 1 di tale articolo e tenendo conto, in particolare, di ogni rilevante progresso tecnico.

ARTICOLO 19

1. Il presente Accordo sarà aperto alla firma di tutti gli Stati presso la sede delle Nazioni Unite a New York.

2. Il presente Accordo sarà sottoposto alla ratifica degli Stati firmatari. Ogni Stato che non avrà firmato il presente Accordo prima della sua entrata in vigore ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo potrà aderirvi in ogni tempo. Gli strumenti di ratifica e di adesione saranno depositati presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.

3. Il presente Accordo entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito del quinto strumento di ratifica.

4. Per ogni Stato che depositi il suo strumento di ratifica o di adesione dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, esso entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito di tale strumento.

5. Il Segretario Generale comunicherà senza ritardo a tutti gli Stati firmatari ed aderenti la data di ogni firma, la data del deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione al presente Accordo, la data della sua entrata in vigore ed altre notizie.

ARTICOLO 20

Ogni Stato parte del presente Accordo può comunicare il suo recesso dall'Accordo un anno dopo la sua entrata in vigore per mezzo di una notificazione scritta al Segretario Generale delle Nazioni Unite. Tale recesso avrà effetto un anno dopo il ricevimento della notificazione.

ARTICOLO 21

L'originale del presente Accordo, di cui i testi arabo, cinese, francese, inglese, russo e spagnolo fanno egualmente fede, sarà depositato presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite, che invierà copie autenticate di esso a tutti gli Stati firmatari o aderenti.

in fede di che i sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati dai rispettivi governi, hanno firmato il presente Accordo, aperto alla firma a New York il giorno diciotto dicembre millenovecen-tosettantanove.